

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BRIENZA, BEVILACQUA, VERTONE
GRIMALDI, D’ONOFRIO, NAPOLI Roberto, FUMAGALLI CARULLI,
NAPOLI Bruno, BIASCO, BOSI, CIRAMI, FAUSTI, LOIERO,
MINARDO, NAVA, SILIQUINI, TAROLLI, NOVI, ASCIUTTI, DE
SANTIS, D’ALÌ, SCHIFANI, LAURO, VEGAS, TRAVAGLIA,
SCOPELLITI, BETTAMIO, DE ANNA, FILOGRANA, VENTUCCI,
PERA, MANFREDI, BALDINI, AZZOLLINI, PASTORE,
GAWRONSKI, PIANETTA, LAURIA Baldassare, MAGGIORE,
CORTELLONI, MELUZZI e MILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

Norme sulla libertà e sull’autonomia delle scuole

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge si qualifica per l'affermazione forte portata ai fini del riconoscimento dell'atipicità della funzione docente nella prospettiva della tutela della funzione istituzionale esercitata dalla scuola dell'autonomia, che non può essere assimilata ad un semplice servizio, se pur avente carattere pubblico.

Per questo si chiede l'abrogazione delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e di tutti gli atti ad esse connessi per quel che interessano la scuola e i suoi operatori.

In conformità degli stessi principi ispiratori, il presente disegno di legge risponde ad una duplice esigenza: da un lato quella di dare attuazione ai principi costituzionali in materia di diritto allo studio, dall'altro quella di riconoscere la centralità della scuola all'interno del nostro sistema sociale.

Del resto la regolamentazione del modello organizzativo della scuola rappresenta per il legislatore un dovere non soltanto per consentire reali e responsabili forme di partecipazione all'intera comunità educante, ma anche per migliorare la qualità e la produttività del nostro sistema formativo, favorendone il raccordo con il territorio, in un quadro culturale di respiro europeo.

In questa prospettiva trova collocazione il presente disegno di legge che supera anacronistiche e dannose contrapposizioni, in quanto sfugge sia ad improprie prospettive federaliste o regionalistiche, sia a tentazioni statalistiche e verticistiche.

Inoltre, la configurazione dell'autonomia scolastica è pensata in un'ottica di grande elevazione culturale e formativa, fondata prioritariamente sul fattore umano e professionale, e non certo subordinata ad una mera logica economicistica che, negli ultimi

tempi, sotto la spinta di un modernismo di maniera, rischia di tradire la vocazione educativa propria del nostro Paese.

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono di tre ordini.

Innanzitutto, favorire il decentramento delle funzioni amministrative del Ministero della pubblica istruzione, riconoscendo alle singole unità scolastiche autonomia in materia di gestione delle risorse economiche ed umane.

In secondo luogo, questo disegno di legge intende conferire ulteriore dignità alla funzione docente sia che la si eserciti nell'attività progettuale, sia che si sostanzi nell'azione didattica.

Con il riconoscimento a tutte le singole unità scolastiche dell'autonomia istituzionale, didattica, organizzativa e finanziaria viene di fatto superato il tradizionale modello organizzativo della scuola ed i docenti, al pari dei capi d'istituto, diventano responsabili del proprio progetto educativo.

Tutto questo, nell'intento non solo di contenere la dispersione scolastica, ma di elevare altresì la qualità dell'istruzione attraverso la costruzione di percorsi didattici individualizzati e mirati per questo al potenziamento delle capacità di ciascun allievo, il cui diritto allo studio va tutelato nelle forme di legge e nel rispetto dei principi fondanti la nostra Costituzione.

In terzo luogo, il disegno di legge intende favorire l'istituzione di un sistema formativo integrato che consenta alle scuole gestite da enti ed associazioni private che non perseguono fini di lucro di interagire con la scuola di Stato, in un contesto normativo di effettiva parità.

Ciò al fine di favorire il radicamento dell'autonomia scolastica, da interpretare quale strumento atto a liberare non solo i

singoli istituti, ma anche i docenti dal rischio della burocratizzazione, tuttora incombente, con l'intento di valorizzare e di promuovere la funzionalità e la qualità della didattica nonchè competenze responsabili e professionalità agganciate all'evoluzione dei saperi e della tecnologia.

E questo se porta ad una rivisitazione del rapporto oggi esistente tra gli uffici centrali della Pubblica istruzione e le singole unità scolastiche, sollecita altresì il legislatore a dare seguito ad una riforma organica del

nostro sistema formativo, così come è prevista dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35.

Rimane, infine, l'urgenza di garantire responsabili ed autentiche forme di partecipazione alle famiglie e agli studenti, per cui la presente proposta prevede la riforma degli organi collegiali e l'istituzione di una consulta regionale che favorisca il pieno raccordo tra scuola e territorio, anche in considerazione del decentramento amministrativo, per come questo si va configurando.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 33, primo comma, della Costituzione, sono garantite la libertà d'insegnamento e la funzione dirigente del collegio dei docenti nell'ambito dell'autonomia della scuola disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

1. Al fine di dare, a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, concreta attuazione al principio che riconosce le specificità del comparto scuola, la presente legge disciplina il sistema generale dell'istruzione pubblica, quale sistema unitario a carattere nazionale basato su un ampio e articolato decentramento che fa perno sull'autonomia delle singole unità scolastiche.

Art. 3.

1. È abrogato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nelle parti che interessano il personale direttivo, docente e non docente della scuola, in quanto l'atipicità della funzione docente comporta l'attribuzione di uno *status* giuridico non assimilabile a quello degli altri dipendenti della pubblica amministrazione.

Art. 4.

1. La scuola, cui si riconosce l'autonomia istituzionale, didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e gestionale, ha il compito di assicurare lo sviluppo della personalità degli allievi e la loro formazione democratica e culturale.

Art. 5.

1. Le singole unità scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia, redigono annualmente il progetto educativo d'istituto, anche al fine di favorire l'integrazione dell'offerta formativa con le istanze del territorio, nel rispetto del quadro normativo nazionale.

Art. 6.

1. In attuazione dei principi di cui ai precedenti articoli, il Governo è delegato ad adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi per:

a) l'attribuzione agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado della personalità giuridica e dell'autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria, didattica e di ricerca a far tempo dall'anno scolastico 1997-1998;

b) il riassetto degli organi collegiali;

c) lo statuto dei diritti e dei doveri degli studenti;

d) la disciplina dello stato giuridico ed economico di tutto il personale della scuola;

e) la definizione degli *standard* formativi, di quantità e di qualità che devono essere posseduti da ciascuna scuola autonoma;

f) l'istituzione e il funzionamento del sistema nazionale di valutazione.

Art. 7.

1. Le norme sugli organi collegiali devono assicurare:

a) la riforma dei distretti scolastici e dei consigli scolastici provinciali, con la previsione di poteri deliberativi finali di ciascun organo nell'ambito della sua competenza;

b) l'equilibrio tra le presenze della componente elettiva (genitori-alunni-docenti) ed i membri di diritto.

2. È istituito, in aggiunta agli organi collegiali già esistenti, il consiglio scolastico regionale.

Art. 8.

1. Ciascuna unità scolastica ha la gestione diretta del proprio patrimonio, tranne che per gli immobili, che, sulla base delle disposizioni vigenti, vengono affidati ai comuni, o alle province cui spettano gli oneri per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria. A tal fine le regioni trasferiscono ai comuni e alle province quote di tributi di loro pertinenza.

Art. 9.

1. Lo Stato assegna a ciascuna unità scolastica un finanziamento annuo, atto a garantire la realizzazione del progetto educativo e l'aggiornamento del relativo riferimento al contesto socio-economico in cui opera, al numero degli allievi che la frequentano, all'ordine e al grado d'istruzione cui appartiene ed ai risultati formativi raggiunti.

2. Fanno, altresì, parte integrante delle entrate della scuola i proventi derivanti da:

a) tasse d'iscrizione e contributi a carico delle famiglie;

b) convenzioni stipulate con le regioni, gli enti locali ed i privati.

Art. 10.

1. Fino alla nuova disciplina costituzionale relativa ai poteri delle regioni e degli enti locali, è riconosciuta agli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione la potestà di provvedere, d'intesa con la regione e con il consiglio scolastico regionale di cui all'articolo 7, comma 2, alla organizzazione del servizio scolastico, al fine di age-

volare l'integrazione dell'offerta formativa con il territorio, e il concreto rispetto del diritto allo studio degli allievi di ciascuna unità scolastica.

Art. 11.

1. Lo Stato riconosce ambiti di libertà e garantisce la partecipazione ai soggetti del processo formativo, con particolare riferimento allo statuto nazionale dei diritti e dei doveri degli studenti.

2. Il periodo degli studi post-obbligo è riconosciuto ai fini previdenziali in base alla normativa sul lavoro giovanile.

Art. 12.

1. Lo Stato provvede al riconoscimento delle scuole organizzate da enti e privati che non perseguono fini di lucro, in modo da costituire il servizio formativo pubblico integrato, a garanzia e tutela della libertà degli studenti e delle famiglie.

2. Tutte le scuole del servizio pubblico integrato sono tenute all'asservanza delle norme concernenti i corsi di studio, gli *standard* formativi, i criteri di valutazione della qualità dell'istruzione e le procedure per il reclutamento del personale scolastico. Alla determinazione delle suddette norme si provvede con apposita legge attuativa del principio costituzionale della parità scolastica, che entra in vigore, contestualmente alla nuova disciplina dell'autonomia scolastica, a far tempo dall'anno scolastico 1997-1998.

